



Sentenza n. 9/24

R.G. TRIB. FED. 3/2024

(Proc. P.F. 40/2023)

### IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 12 del mese di marzo 2024, così composto:

**Avv. Fabio Iudica** - Presidente

**Avv. Stefano Feltrin** - Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente Relatore

Ha emesso la presente decisione nei confronti del tesserato signor **Michele ESPOSITO (Tess. n. ME001803 – Cod. Soc. NA992)**, deferito per essersi iscritto e aver indebitamente partecipato alla competizione non autorizzata FIDAL denominata “17<sup>^</sup> Edizione Corsa dei Tre Comuni” svoltasi in Pescocostanzo in data 23 luglio 2023, in difetto di espressa autorizzazione e nonostante l'espresso diniego manifestato da parte del Presidente dell'ASD Caivano Runners ove risulta essere tesserato. Violazione art. 6, comma 1 dello Statuto Federale; artt. 1.1, 1.2, 1.13, 2.1, 2.3 del R.G. FIDAL; artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 26, 34.2 e 35 delle Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2023.

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento viene instaurato a seguito di una segnalazione trasmessa dal signor Luigi Celiento, Presidente della Società ASD Caivano Runners, al Presidente FIDAL e ad altri Organi apicali, avente ad oggetto presunti comportamenti antisportivi posti in essere da tesserati FIDAL.

Nella suddetta segnalazione, il signor Celiento lamentava come, nella regione Campania, plurime Società non osservassero il divieto di partecipazione a competizioni estranee al circuito federale e/o comunque non autorizzate dalla FIDAL. In data 24 luglio 2023, il signor Celiento trasmetteva una ulteriore segnalazione, che veniva acquisita nel presente procedimento, lamentando la partecipazione di un suo tesserato, signor Michele Esposito, alla manifestazione denominata “17<sup>^</sup> Edizione Corsa dei Tre Comuni” svoltasi in Pescocostanzo in data 23 luglio 2023, organizzata da un EPS e non autorizzata dalla FIDAL, nonostante l'espressa richiesta a non prenderne parte avanzata dal Presidente Celiento, e specificando di aver richiesto al signor Pasquale Pizzano, amministratore della Società “Gare Podistiche Pizzano” e gestore delle iscrizioni, di cancellare l'iscrizione dell'atleta Michele Esposito.





Il signor Michele Esposito, in fase di audizione davanti alla P.F., confermava di aver preso parte alla manifestazione denominata “17<sup>a</sup> Edizione Corsa dei Tre Comuni”, svoltasi in Pescocostanzo, in data 23 luglio 2023, pur sapendo che tale manifestazione non fosse autorizzata FIDAL e confermando, altresì, che il Presidente Celiento gli avesse fatto espresso divieto di iscrizione.

Per i fatti sopra contestati veniva emesso atto di deferimento a seguito del quale il tesserato si costituiva per tramite di proprio difensore, avv. Giulio Costanzo, depositando memoria con la quale evidenziava come il proprio assistito avesse provato a partecipare alla gara con la consentita iscrizione e il tesseramento ad un EPS, ma anche che tale partecipazione gli fosse stata vietata proprio dalla società ASD Caivano Runners, nella persona del Presidente. Evidenziava, inoltre, come tale partecipazione a gare non inserite in calendario FIDAL si fosse già verificata in altre occasioni nelle quali la stessa società nulla eccepiva ai tesserati, generando pertanto anche nell’Esposito un principio di affidamento riguardo la correttezza del proprio operato. Tale disparità di trattamento tra tesserati della medesima società, pertanto, veniva percepita come una palese ingiustizia o, quantomeno, una presa di posizione ferma ed univoca nei confronti del solo atleta Esposito.

All’udienza da remoto era presente il deferito, signor Michele Esposito, assistito dal proprio difensore costituito. Presente per la Procura Federale il dottor Giovanni Grauso il quale chiedeva applicarsi per l’incolpato una sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione dall’attività agonistica. La difesa, previa consultazione con il proprio assistito e deferito, aderiva alla richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale, rinunciando le parti alla proposizione di appello.

Dalle risultanze istruttorie, sono emersi evidenti profili di responsabilità disciplinare nei confronti del tesserato signor Esposito, il quale risulta aver partecipato alla competizione sportiva, non autorizzata FIDAL, denominata “17<sup>a</sup> Edizione Corsa dei Tre Comuni” tenutasi in Pescocostanzo in data 23.07.2023.

La FIDAL, infatti, autorizza e disciplina le manifestazioni di atletica leggera che si svolgono in Italia, escludendo la partecipazione dei propri tesserati a manifestazioni agonistiche, comunque denominate, non autorizzate dalla stessa federazione e che prevedano premi e classifiche. La partecipazione a competizioni organizzate da Enti di Promozione Sportiva, rappresenta una deroga che si sostanzia in un vero e proprio patto associativo, disciplinato da specifiche convenzioni, che la FIDAL stipula con gli stessi Enti, e i loro tesserati mediante il c.d. doppio tesseramento FIDAL e EPS, relativamente alla possibilità di organizzare manifestazioni promozionali con modalità competitive per lo sviluppo della pratica dell’Atletica Leggera, ma che non possono essere confuse con le manifestazioni agonistiche, che prevedono premi e classifiche, e che restano di esclusiva competenza della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Nel caso che ci occupa, il deferito, sebbene tesserato anche per un EPS, circostanza consentita





sulla scorta di quanto sopra esposto, ha deciso di gareggiare, con lo *status* di tesserato della Federazione, ad una competizione non autorizzata dalla stessa. Le ragioni addotte nelle memorie, circa il principio di affidamento rispetto a precedenti casi simili tollerati dalla società di appartenenza e le lamentate minacce dirette a gareggiare solo in forze alla società ASD Caivano Runners, pur rappresentando elemento per futuro ed eventuale accertamento da parte degli Organi Federali preposti, ai quali si rinviano gli atti per la valutazione di ulteriori responsabilità emerse nel corso del presente procedimento, non possono costituire da sole esimenti che escludano la responsabilità per i fatti contestati, peraltro ammessi dallo stesso deferito. Si ritiene pertanto violato l'art.1 del Regolamento di Giustizia il quale stabilisce che: *“Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all’osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport. 2. L’ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.”. L’art. 1.11 delle Norme sull’attività Fidal. Disposizioni Generali, prevede, inoltre, che: “... i tesserati FIDAL non sono autorizzati a partecipare a gare non approvate dalla FIDAL. Qualora ciò accada, essi si assumono la diretta e personale responsabilità in merito alle conseguenze degli eventuali infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura assicurativa federale e tale inadempienza verrà inoltre segnalata agli organi di giustizia”.*

Sotto l’aspetto sanzionatorio, pertanto, considerata i fatti così come contestati nell’atto di deferimento ed il comportamento collaborativo del tesserato, si ritiene congrua l’applicazione della squalifica di giorni trenta così come congiuntamente richiesta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, visti i fatti contestati e l’atto di deferimento

#### **APPLICA**

A **Michele Esposito (Tess. n. ME001803 – Cod. Soc. NA992)**, per la violazione dell’art. 6, comma 1 dello Statuto Federale; artt. 1.1, 1.2, 1.13, 2.1, 2.3 del R.G. FIDAL; artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 26, 34.2 e 35 delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2023 la sanzione di giorni **trenta** di squalifica.

#### **DISPONE**

la rimessione alla Procura Federale degli atti per l’accertamento di eventuali ulteriori violazioni, a carico di altri soggetti, emerse nel corso del procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**INCARICA**

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, il giorno 19 aprile 2024

**PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica**

**COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin**

**COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino**